

Verbale:

letto, approvato e sottoscritto

data della firma digitale del:

Commissario: **Alberto Putamorsi**

Direttore: **Antonio Bartelletti**

Parere di regolarità tecnica:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

.....
.....
.....

data della firma digitale del
Responsabile dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

non necessario

favorevole

non favorevole, per il seguente motivo:

.....

data della firma digitale del
Responsabile dell'Ufficio

Affari contabili e personale

Responsabile procedimento amministrativo:

Antonio Bartelletti

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
estratto dal verbale della
Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 16

del 12 maggio 2017

oggetto: Atto generale d'indirizzo per le attività del settore "Uffici tecnici" – direttive per l'esercizio estrattivo in prossimità dei perimetri esterni delle "zone contigue di cava"

L'anno duemiladiciassette, addì 12 del mese di maggio, alle ore dodici, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il Commissario del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assume le funzioni e le competenze del Consiglio Direttivo dello stesso Ente ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana del 20 marzo 2017, n. 28.

presiede **Alberto Putamorsi**

partecipa il Direttore **Antonio Bartelletti**

Il Commissario assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.;

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto dell'Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

Dato atto che la legge istitutiva del Parco Regionale e, a seguire, il Piano integrato per il Parco stabiliscono i perimetri entro cui è consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso;

Considerato che le attività estrattive determinano criticità e conflitti soprattutto in prossimità dei perimetri o limiti esterni delle aree a loro destinate – comunemente note come “zone contigue di cava” – producendo talvolta modifiche e trasformazioni allo stato dei luoghi posti esternamente a dette “zone”, sia nell'immediato sia in un tempo successivo;

Tenuto conto che i tagli sull'ammasso roccioso, il trasporto e il deposito di materiali estratti, se eseguiti in aderenza ai limiti delle zone contigue di cava, sono destinati a provocare arretramenti dei fronti e movimento di detriti oltre le aree pianificate e destinate per l'attività estrattiva, sia durante l'esecuzione degli interventi, sia per l'instabilità delle nuove superfici venutesi a creare, su cui agiscono nel tempo anche i fenomeni erosivi, in modo più rapido ed aggressivo, per l'assenza o l'effimera presenza di suolo e copertura vegetale;

Ritenuto opportuno dettare direttive sulla conduzione dell'attività estrattiva, da declinarsi ed applicarsi nella fase autorizzativa (con particolare riferimento ai procedimenti di pronuncia di compatibilità ambientale) al fine di scongiurare e prevenire modifiche e trasformazioni al di là dei perimetri di destinazione, con la massima precauzione nei confronti dell'area parco e/o dell'area contigua;

Vista la proposta di deliberazione e il suo allegato “A” così come predisposta dall'Ufficio competente;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso nel frontespizio del presente atto;

delibera

di approvare l'allegato “A” alla presente deliberazione, contenente *direttive per l'esercizio estrattivo in prossimità dei limiti delle zone contigue di cava*, che va ad integrare l'Atto generale d'indirizzo per le attività del settore “Uffici tecnici”;

delibera

altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Direttive per l'esercizio estrattivo in prossimità dei limiti delle "zone contigue di cava"

Le presenti direttive contengono indirizzi a cui devono attenersi gli "Uffici tecnici" del Parco, nel corso dei procedimenti autorizzativi (con particolare riferimento alla pronuncia di compatibilità ambientale), riguardo a piani di coltivazione di cave di materiali ornamentali che si localizzano in prossimità dei limiti delle "zone contigue di cava".

Il perimetro esterno di una "zona contigua di cava" non deve essere interpretato semplicemente come il limite estremo di aree in totale disponibilità al prelievo estrattivo e al deposito/stoccaggio di materiali rocciosi (blocchi, informi e detriti) risultanti dalla medesima attività. Questo perimetro esterno è, in termini più corretti, il limite oltre il quale non deve determinarsi nessuna modificazione, presente o futura, sulla morfologia naturale dei versanti e, più in generale, sullo stato dei luoghi, in conseguenza diretta o indiretta dell'attività estrattiva esercitata nelle aree comunque ad esse destinate, sia per effetto di escavazione, trasporto e deposito di materiali estratti, sia per eventi di erosione, crollo, movimento gravitativo, ecc., a carico dei fronti di taglio o degli accumuli detritici risultanti dalla stessa attività estrattiva, a valere tanto sul suolo, tanto sull'ammasso roccioso, esposto o meno.

Ne consegue che non sono autorizzabili progetti di coltivazione che intendono coincidere con il limite estremo delle "zone contigue di cava", poiché si devono sempre stabilire e prescrivere distanze di sicurezza e rispetto da questo perimetro, sulla base del principio di precauzione e in stretta relazione alla situazione dei luoghi, con l'obiettivo di scongiurare e prevenire, anche nel tempo, trasformazioni e modifiche in aree esterne limitrofe non destinate all'attività estrattiva.

Al fine di un più chiaro intendimento delle presenti direttive e per facilitarne una loro corretta declinazione applicativa, si indicano alcune misure di rispetto da trasformare in prescrizioni negli atti autorizzativi, valutandole caso per caso:

- a) il fronte di escavazione deve mantenersi per lo meno a 5 m di distanza dal limite della "zona contigua di cava", nel caso in cui tale perimetro delimiti un sito estrattivo a monte e di lato, nella parte medio-superiore del versante;
- b) il fronte di escavazione deve mantenersi per lo meno a 10 m di distanza dal limite della "zona contigua di cava", nel caso in cui tale perimetro delimiti un sito estrattivo a valle e di lato, nella parte medio-inferiore del versante, tenuto conto della maggiore portata degli effetti gravitativi che si realizzano in queste particolari situazioni topografiche;
- c) limitatamente alla situazione topografica descritta dalla precedente lettera b), la quota di scavo non può approfondirsi oltre la quota propria del limite della "zona contigua di cava" – misurata in diretta corrispondenza secondo la linea di massima pendenza del versante – valendo tale condizione di sicurezza per una distanza di almeno 20 m da detto limite verso l'interno della "zona contigua di cava", al fine di garantire la duratura stabilità dei diaframmi e/o delle quinte risultanti verso valle;
- d) le distanze di cui alle lettere b) e c) si elevano rispettivamente ad almeno 20 e 30 m nel caso in cui il limite della "zona contigua di cava" attraversi un corso d'acqua perenne (cioè a regime permanente) o vi corra di lato, fino alla distanza di 20 m dalla dall'estremità dell'alveo, al fine di garantire la salvaguardia e l'integrità delle sponde idrografiche;
- e) il deposito/stoccaggio dei materiali rocciosi (blocchi, informi e detriti) risultanti dalle attività estrattive, deve porsi ad almeno 20 m dal limite della "zona contigua di cava", relativamente alle situazioni topografiche di cui alla precedente lettera b).

Le presenti direttive si applicano alle cave condotte a cielo aperto, ma non ai cantieri estrattivi in galleria che – per ovvie ragioni – non sono caratterizzati dalle situazioni geomorfologiche e dai processi e dalle dinamiche sopra esposti.